



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17224

Data: 11/03/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 05/03/2018 relativo all'incontro (10501) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 04/03/2018 tra Milano Rossoblu U19 (604) e HC Eppan Appiano U19 (150).

B) Precedenti:

Precedenti per Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150):
 GSP17130 del 04/01/2018: ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione regola 40, n. 1 e 17 – N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' art. 3.2 ed ultimo capoverso delle N.O.F.A. Giovanili U.19 – 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare -trasmissione degli atti al Procuratore Federale.

D) Motivazione:

AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)

Il Giudice Sportivo

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l' incontro in questione è stato disputato, nonostante la squadra ospite abbia schierato soltanto 12 (dodici) giocatori, di cui 10 di movimento e 2 portieri, anzichè i 15 (quindici) previsti, di cui 13 di movimento e 2 portieri, come prescritto dall' art. 3.2. delle N.O.F.A. Giovanili – categoria U19 - 2017/2018;
- considerato che la previsione della citata norma deve intendersi inderogabile, come da interpretazione autentica fornita dal Presidente della F.I.S.G., essendo posta a tutela dell'incolumità fisica degli atleti, soprattutto se di giovane età ed ancora in via di crescita e sviluppo psico-fisico;
- considerato che la violazione di tale regola è sanzionata sia dalle N.O.F.A. Giovanili (ult. cpv.), che dall' art. 30 del Regol. di Giustizia con la perdita della gara da parte della squadra in difetto con il punteggio di 5-0 o con il maggior scarto di punti conseguito sul campo;
- verificato che nel caso in questione la squadra dell' H.C. Eppan Appiano è risultata vincitrice sul campo con il punteggio di 4 - 0 e che pertanto la perdita della gara a tavolino vada sancita con il punteggio 5-0;

- ciò premesso visti gli artt. 3.2 e ult. cpv. delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili – campionato Nazionale Under 19 -2017/2018 e 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia

sancisce



la sconfitta a tavolino della squadra dell' H.C. Eppan Appiano con il punteggio di 5-0

- visto l' art. 30, n.2 del Regolamento di giustizia

trasmette

gli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società sanzionata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi